Penale Sent. Sez. 3 Num. 38841 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: VERDEROSA PIA
Data Udienza: 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Jin Qiue nata in Cina il 15/10/1975
avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 febbraio 2026, ha confermato la sentenza, emessa in data 7/4/2025, dal Tribunale di Vercelli con la quale Jin Qiue era stata condannata alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 10 ter d. lgs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza, Jin Qiue, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo in capo all'odierno imputata. Osserva che la Corte di appello ha omesso di valutare la configurabilità, nel caso concreto, della colpa cosciente, ossia l'eventualità che l'imputata avesse previsto l'inadempimento fiscale come concretamente possibile, sopravvalutando tuttavia le proprie capacità di evitarlo. Secondo la difesa, il giudice di appello non valutava, in particolare, l'ipotesi che la ricorrente, lungi dall'accettare il rischio

dell'omesso versamento dell'imposta, si fosse, al contrario rappresentata la capacità della società di estinguere, quanto meno parzialmente, il debito tributario, riconducendolo entro la scadenza del termine al di sotto della soglia di punibilità.

2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Osserva che la Corte di appello di Torino ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, basando la sua decisione sullo scostamento del debito rispetto al valore soglia nonché sulla condotta *post delictum* serbata dall'imputata, la quale non si sarebbe attivata per l'estinzione del debito tributario. Sottolinea che i giudici di appello trascurano tutti gli ulteriori profili oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta emersi nel giudizio: l'assunzione della carica in data 4 maggio 2017, in un momento successivo alla scadenza dei versamenti dell'IVA dell'anno di imposta 2016 e della dichiarazione annuale IVA 2017 (28 febbraio 2017), l'occasionalità dell'omissione nonché "l'assenza di precedenti penali e la positiva condotta processuale". Evidenzia che il giudice di secondo grado valorizzava un profilo – la condotta *post delictum* – che, sulla scorta della disciplina sostanziale applicabile nel caso concreto non assumeva alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo la difesa, quindi, la mancata applicazione della causa di non punibilità, oltre a non essere fondata su un esame globale della fattispecie concreta, si risolve in un'applicazione in *malam partem* della *lex posterior* (nello specifico, dell'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d. lgs. 150/2022 e dell'art. 13, comma 3-ter , d. lgs. 74/2000, come novellato dal D. Lgs. n. 87/2024), in violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva che, in relazione al primo motivo, la sentenza è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000; quanto poi all'applicabilità della disciplina della particolare tenuità del fatto, la sentenza è conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Va osservato che il reato di omesso versamento Iva contestato è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'imputata, al momento della scadenza del termine per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compiere il versamento (27/12/2017) era la legale rappresentante della società Kelly s.r.l. In tale contesto a nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante nel 2016, quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che la ricorrente, al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui gravava l'obbligazione tributaria, la cui omissione integra il reato contestato.

Costituisce, infatti, affermazione costante di questa Corte che, nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (cfr. Sez. 3, n. 40505 del 6/7/2023; Sez.3, n.20188 del 12/02/2021, Rv.281340 - 01; Sez 3, n. 1729 del 2021, non massimata; Sez.3, n. 34927 del 24/06/2015, Rv.264882 - 01; Sez.3, n. 38687 del 04/06/2014, Rv.260390 - 01).

La Corte d'appello, pertanto, ha correttamente argomentato che la ricorrente, legale rappresentate al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui gravava l'obbligo tributario e, infatti, era tenuta a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (d. lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), e ad adempiere gli obblighi conseguenti. Dunque, si sottolinea come l'imputata ha consapevolmente omesso il versamento dell'Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva (cfr. sentenza di appello pag. 4).

Nella fattispecie, la Corte territoriale, la cui decisione si salda con la sentenza di primo grado in unico corpo motivazionale ricorrendo una ipotesi di doppia conforme, ha, senza vizi logici, ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto contestato quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

L'affermazione dei giudici di secondo grado si pone in síntonia con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali "risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10- ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze" (Sez. 3, n. 20188

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del 12/02/2021, Gianotti, Rv. 281340; Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; nello stesso senso, Sez. 3, n. 2057 del 14/11/2023, dep. 2024, Ciceri, non mass.).

Né può sostenersi, in proposito, una responsabilità da posizione di carattere "colposo", in ragione della particolare semplicità delle verifiche di tipo documentale che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario (in tal senso, Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092). I casi esaminati da questa Corte di legittimità si riferiscono proprio ad omessi versamenti a fronte di dichiarazioni operate dal precedente amministratore. In quei casi, come in questo, non si verteva, cioè, in materia di debito verso l'Erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento, poiché si trattava dell'IVA dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore o di liquidatore, di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'IVA a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria.

E' stato affermato, al riguardo, che l'assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che chi subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore, in altri termini, deve effettuare verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo - quali la richiesta di visionare la documentazione fiscale - che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica, in difetto delle quali egli accetta che vi possano essere anomalie di cui è chiamato a rispondere anche penalmente (Sez. 3, n. 27644 del 3/7/2025; Sez. 3, n. 36205 del 23/06/2021).

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è perciò ravvisabile un coefficiente psichico che anima l'agente, quantomeno nella forma del dolo eventuale, dovendosi rammentare che l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, è il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265939) non essendo richiesto, a differenza di altre fattispecie contemplate dall'indicato d.lgs., anche il fine di evadere le imposte.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., avendo la Corte d'appello escluso la configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità in considerazione del non modico superamento della soglia di rilevanza penale stabilita dall'art. 10 ter del d. lgs. 74/2000, pari ad oltre 30.000 euro.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa Corte ha affermato, con riferimento ai reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, che il superamento della soglia in misura pari all'11%, ma anche lievemente inferiore al 10% dell'importo rilevante, esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 1227 del 20/11/2024, dep. 2025, Chindemi, Rv. 287465; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946), con la conseguenza, in definitiva, che, solo in presenza di uno scostamento di poco superiore rispetto alla soglia, può procedersi alla valutazione dei restanti parametri (Sez. 3, n. 14212 del 17/12/2024, dep. 2025).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di detti principi, escludendo che i fatti contestati potessero considerarsi di particolare tenuità, dato che il superamento della soglia di punibilità è avvenuto per oltre 30.000 euro. La Corte di appello ha poi valorizzato anche il comportamento successivo dell'imputata, che non si è nemmeno attivata per adempiere al debito maturato, ma solo per corroborare l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per la quale era già sufficiente l'elevato scostamento dalla soglia di punibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale